

Segreteria Generale

Ufficio di Giustizia Federale

Prot./AP/ic/7891/ 2018

Roma, 6 novembre 2018

Bonamano Claudia

c/o genitori esercenti potestà

Tramite pec: rita.vitali-9988@pec.it

Asd Nuoto e Canottaggio Civitavecchia

Tramite pec: asdnutoecanottaggiocivitavecchia@pec.it

avv.simonefeoli@gmail.com

Comitato Provinciale FIN Lazio

Tramite mail: crlazio@federnuoto.it

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Bonamano Claudia c/ ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia avverso diniego concessione nulla-osta; Procedimento n. 6719/2018– Motivazioni Decisione 12/2018 del 24/10/2018.

Con la presente si trasmettono le motivazioni della decisione della II Sezione del Tribunale Federale assunta in data 24/10/2018:

“Con ricorso del 27.9.2018 i Sigg.ri Marco Bonamano e Vitali Rita genitori dell’atleta Claudia Bonamano ricorrevano dinanzi all’interessato Tribunale Federale II Sezione chiedendo lo svincolo dalla ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia.

A sostegno della domanda gli stessi deducevano che la società resistente non dispone di una squadra della categoria agonismo juniores, già dalla scorsa stagione 2017/18 tanto che l’atleta è ferma negli allenamenti.

Con provvedimento dell’1.10.2018 il Tribunale fissava udienza per la discussione del ricorso assegnando alle parti termini di rito per controdedurre ed indicare mezzi di prova.

La società resistente non si costituiva ed inviava una richiesta di differimento della udienza per impossibilità del presidente di presenziare.

La atleta faceva pervenire note difensive nelle quali riferiva che: stante la situazione rappresentata già nella scorsa stagione, non poteva svolgere allenamenti per assenza di una squadra di appartenenza, tanto che era costretta a non recarsi in piscina; che nonostante le richieste di soluzione della problematica inoltrate alla società, questa le aveva inflitto una sanzione, e che soltanto alla fine del mese di Novembre l'aveva ceduta in prestito, pregiudicandole così la preparazione atletica.

La ricorrente deduceva inoltre di trovarsi in uno stato di fermo degli allenamenti e di non aver ricevuto, per la corrente stagione, alcuna convocazione da parte della società per la relativa ripresa degli stessi e di non essere stata iscritta alla selezione per la squadra Nazionale di categoria per il corrente anno. Riferiva altresì il diniego della società a concederle spazio acqua nello sin dallo scorso mese di luglio per potersi allenare comunque individualmente al fine di non perdere la preparazione agonistica.

In data 24.10.2018 si celebrava la udienza di discussione alla quale presenziavano i genitori dell'atleta e la atleta personalmente.

Il Tribunale non riteneva sussistere prova di una giusta causa di impedimento nella comparizione del Presidente della società, che peraltro non aveva controdedotto al ricorso con memoria difensiva di costituzione nel procedimento.

Parte ricorrente confermava il contenuto del ricorso, ed ulteriormente specificava a verbale che la società non le aveva consentito un adeguato livello di assistenza tecnica, già dalla precorsa stagione.

Nello specifico riferiva che a causa di detta mancata assistenza, non avendo potuto conseguire un livello di preparazione, ha visto peggiorare i propri risultati, tanto da classificarsi come undicesima, quando invece mentre invece in precedenza si era classificata settima. Confermava poi l'assenza di convocazione dalla società per la ripresa degli allenamenti per la corrente stagione.

Riferiva altresì che, nonostante si fosse accreditata per parteciparvi, la società non aveva convocato, né iscritto l'atleta per la selezione nazionale per la squadra della categoria Juniores prevista per il prossimo 17 e 18 Novembre.

Il Tribunale letti gli atti, esaminata la fattispecie, osserva quanto segue:

Ritiene il Tribunale che vi sia a carico della società un comportamento, oltre che di disinteresse, violativo dei doveri di prestare adeguata assistenza tecnica.

Ciò in quanto è circostanza rilevante la mancanza in seno alla società di una squadra della categoria di appartenenza della atleta, che le possa consentire di espletare attività a livello agonistico per il quale è tessera avendo peraltro la stessa conseguito rilevanti risultati di qualificazione.

Non trascurabile è la mancata partecipazione della società ai campionati per la scorsa stagione, così come la mancata formazione, per la stagione corrente, di una squadra per potervi partecipare.

Incidente anche rispetto ad ogni altra questione, è la situazione sussistente per la corrente stagione per la quale vi è stata una totale assenza di comunicazioni e convocazioni dalla società all'atleta per la ripresa degli allenamenti. Tanto che la atleta si trova in uno stato di fermo che è sicuramente pregiudizievole in vista della partecipazione alla gara nazionale di selezione per la squadra categoria per il corrente anno.

PTM

Il Tribunale conferma il dispositivo già assunto alla udienza del 24.10.2018 di concessione dello svincolo con effetto immediato. Dispone la restituzione della tassa di ricorso."

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

